



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 12/03/2012
Prot. 37 / 0004984 / MA007.A001

All'ASSAEREO

e p.c.

All'UGL TRASPORTI

Oggetto: ferie e riposi del personale di volo dell'aviazione civile – chiarimenti interpello n. 4/2012.

Codesta Associazione ha chiesto di specificare alcuni contenuti dell'interpello n. 4/2012 di questa Direzione generale, incentrato sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 185/2005 in materia di ferie e riposi del personale di volo dell'aviazione civile. Si chiede in particolare:

- di confermare la piena legittimità del comportamento aziendale che si sia conformato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, in base al quale, salva diversa pattuizione dei contratti collettivi applicati, una parte del periodo annuale di ferie retribuite (due settimane su quattro) può essere goduto anche nei 18 mesi successivi al termine della maturazione;

- di confermare la legittimità del disposto dei contratti collettivi del settore che attribuiscono almeno quattro settimane di ferie, quantificando le stesse in termini di "giorni di calendario" (ossia 30 giorni calendariali) e che, nel contempo, prevedono espressamente una specifica disciplina della fruizione dei riposi mensili durante il periodo di ferie, di modo che, nel caso ad esempio di 3 giorni di ferie, si consideri fruito un giorno di riposo mensile.

Ad ambedue i quesiti è possibile rispondere evidenziando la legittimità del comportamento aziendale, tanto più nella seconda fattispecie, in quanto frutto di pattuizioni collettive sostenute sia dal D.Lgs. n. 185/2005 che dal D.Lgs. n. 66/2003.


In particolare va evidenziato, quanto ai tempi di fruizione delle ferie, che l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, oltre a prevedere la possibilità di fruirla entro i 18 mesi dall'anno di maturazione, lascia ampi margini di regolamentazione alla contrattazione collettiva, come del resto riportato nella stessa risposta ad interpello n. 4/2012.

Quanto alla disciplina contrattuale di ferie e riposi va, anche in tal caso, evidenziato che la risposta ad interpello conferma la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di definire le **modalità di fruizione proporzionale** delle giornate di riposo, tenendole distinte dalle ferie.

Ciò consente di affermare che il godimento dei riposi mensili non può essere integralmente soddisfatto con la fruizione di giorni di ferie, ma solo in proporzione alle stesse: pertanto nella parte di mese non coperto da ferie, permane il diritto a riposi da conteggiarsi proporzionalmente, secondo le norme legali e contrattuali vigenti. In tal senso, ad esempio, il godimento di 30 giorni di ferie continuative nello stesso mese non lascia residui di riposi mensili, mentre il godimento di 15 giorni di ferie continuative nello stesso mese comporta il diritto alla fruizione della metà dei riposi mensili spettanti per la parte residua.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP

10742